SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 25 marzo 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

Regione autonoma della Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Regione Umbria

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 marzo 2022.

Approvazione delle modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2022, del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2021 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane nonché alle I.P.A.B. (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane» e la legge 4 agosto 2015, n. 15, recante «Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane»;

Vista la legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, concernente «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna» e le successive modifiche introdotte dalla legge 12 aprile 2021, n. 7 dal titolo «Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali»;

Ritenuto che città metropolitane e liberi consorzi comunali debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto art. 1-*bis* del decreto-legge n. 599 del 1996;

Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di definire le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Spesa ammissibile al rimborso

1. L'espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all'istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all'art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell'anno 2021, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione della certificazione, con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di certificazione

1. È approvata la modalità di certificazione presente nell'Area riservata del Sistema certificazioni enti locali («Area certificati – TBEL, altri certificati) accessibile dal sito *web* della Direzione centrale per la finanza locale all'indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa all'attribuzione, per l'anno 2022, a favore di comuni, province, città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell'anno 2021, l'aspettativa per motivi sindacali – *rectius* distacco per motivi sindacali.

2. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti nell'ambito della predetta Area riservata a decorrere dal 19 aprile 2022 e fino alle ore 23,59 del 31 maggio 2022.

Art. 3.

Termini e specifiche di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, le province, le città metropolitane, i liberi consorzi comunali, le comunità montane e le I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, devono presentare

telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 2, richiesta di contributo a decorrere dal 19 aprile 2022 ed entro le ore 23,59 del 31 maggio 2022, a pena di decadenza.

2. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione «Configurazione ente» dell'Area certificati –TBEL del sito *web* della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione già trasmessa telematicamente, comporta la non validità della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento.

4. È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2022

Il direttore centrale: COLAIANNI

22A01911

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 dicembre 2021.

Misure di adeguamento dell'idoneità delle strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica alle disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, recante «Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al Comitato etico»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;

Visto, in particolare, l'art. 50 del citato regolamento (UE), ai sensi del quale: «le strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica devono essere idonee alla conduzione della sperimentazione clinica stessa nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento», nonché la lettera *n)*, punto 67, dell'allegato 1 allo stesso regolamento, che prescrive che: «il direttore del centro clinico/istituzione che accoglie il sito di sperimentazione clinica o un altro responsabile, a seconda del sistema proprio dello Stato membro interessato, presenta una dichiarazione scritta debitamente giustificata relativa all'idoneità dei siti di sperimentazione clinica, adattata alla natura e all'uso dei medicinali sperimentali clinica, che comprenda una descrizione dell'idoneità delle strutture, delle attrezzature, delle risorse umane e una descrizione delle competenze»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante «Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3»;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 52 del 2019, ai sensi del quale: «con decreto del Ministro della salute, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina in materia di idoneità delle strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica viene adeguata a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014», nonché il successivo comma 2, a tenore del quale: «entro novanta giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con propria determina, individua i requisiti per l'autorizzazione dei centri alla conduzione delle sperimentazioni cliniche

dalla fase I alla fase IV, in conformità alle norme di buona pratica clinica, riconoscendo particolare valenza al coinvolgimento delle associazioni dei pazienti da parte del centro medesimo nella definizione dei protocolli di ricerca nelle diverse fasi di sperimentazione e, in particolare, nella fase IV. Con la medesima determina sono altresì definite le procedure di autorizzazione, monitoraggio e verifica del perdurante possesso dei requisiti d'idoneità dei centri autorizzati»;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997;

Vista la Dichiarazione di Helsinki della *World Medical Association* sui principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina in materia di idoneità delle strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica a quanto previsto dalle disposizioni del citato regolamento (UE) n. 536/2014;

Decreta:

Art. 1.

Dichiarazione di idoneità delle strutture alla sperimentazione clinica

1. Ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 536/2014, i rappresentanti legali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nelle quali è programmato lo svolgimento di sperimentazioni cliniche dei medicinali, rilasciano la dichiarazione di idoneità delle strutture alla sperimentazione clinica, in conformità all'allegato 1, lettera *n)*, punto 67, del citato regolamento.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è relativa allo specifico centro sperimentale coinvolto, ai fini della domanda di autorizzazione per ogni singola sperimentazione clinica ed è compilata, conformemente a quanto riportato nel modulo pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La medesima dichiarazione deve essere resa disponibile al promotore, dalla struttura sanitaria che l'ha redatta, in tempo utile ai fini della successiva presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione.

Art. 2.

Requisiti minimi necessari per l'autorizzazione dei centri alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV.

1. 1 requisiti minimi necessari per l'autorizzazione dei centri alla conduzione delle sperimentazioni cliniche dalla fase I alla fase IV sono individuati con determina dell'Agenzia italiana del farmaco, da pubblicarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in conformità alle norme di buona pratica clinica, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, richiamato in premessa.

2. La determina AIFA, di cui al precedente comma 1, sarà soggetta a revisione in caso di aggiornamenti intervenuti nelle linee guida di riferimento, ovvero a seguito di nuovi orientamenti di carattere scientifico, procedurale e normativo emersi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 277

22A01957

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2022.

Approvazione del disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l'art. 224-*ter*, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che prevede l'istituzione di un sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola;

Visto il comma 1 del predetto art. 224-*ter* della legge 18 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che è necessario procedere con la definizione di uno specifico disciplinare riportante l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche, ossia il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola;

Visto il comma 4 del predetto art. 224-*ter* della legge 18 luglio 2020, n. 77, secondo cui il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola si basa, in sede di prima applicazione, sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4 alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione del sistema di certificazione, opportunamente integrate con i principi della sostenibilità economica ambientale e sociale;

Visto il comma 5 del medesimo art. 224-*ter*, il quale stabilisce che il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola è approvato con decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa acquisizione del parere dell'Organismo tecnico scientifico di cui all'art. 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014;

Visto il decreto dipartimentale DIPEISR del 23 giugno 2021, n. 288989 che stabilisce le modalità operative per dare esecuzione al sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola ed, in particolare, l'art. 2 che conferisce al Comitato della sostenibilità vitivinicola (CoSvi) il compito di definire il disciplinare di produzione di cui all'art 5 dell'art. 224-*ter* della legge istitutiva;

Visto il decreto direttoriale PIUE del 5 ottobre 2021, n. 505553 che nomina il Comitato della sostenibilità vitivinicola (CoSvi);

Vista la presenza di sistemi di certificazione (Equalitas, VIVA) e di sistemi di autovalutazione (Tergeo) a livello nazionale, esistenti alla data del decreto dipartimentale 23 giugno 2021, n. 288989 e che hanno contribuito al lavoro di armonizzazione per la definizione del disciplinare;

Visto il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, definito nel documento denominato «Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola - Disciplinare 2022» redatto e approvato dal CoSVi in data 21 gennaio 2022;

Acquisito il parere espresso in data 8 febbraio 2022 dall'Organismo tecnico scientifico di cui al comma 5 dell'art. 224-*ter* della citata legge 18 luglio 2020, n. 77, contenente alcune osservazioni in ordine alla necessità di tener conto della sostanziale coerenza del disciplinare della sostenibilità vitivinicola con lo specifico *standard* vitivinicolo del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata - SQNPI e di rinviare all'annualità 2023 gli ulteriori impegni, che saranno definiti anche a seguito del completamento del processo programmatorio della Politica agricola comune 2023-2027;

Considerato che il recepimento delle osservazioni espresse con il suddetto parere, da innestare nel quadro giuridico definito dalla richiamata legge che istituisce il sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola, concretizza uno stato di equivalenza tra certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola e quella del Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI);

Considerato inoltre che per l'annualità 2022 si rende opportuno avviare la certificazione della sostenibilità vitivinicola avvalendosi della predetta equivalenza, utilizzando procedure, *standard* e segno distintivo in regime SQNPI, in attesa del completamento del processo di integrazione dei diversi sistemi, da portare a termine nell'annualità 2023, anche a seguito dell'approvazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027;

Ritenuto che detto sistema di equivalenza, per l'annualità 2022, possa essere riconosciuto anche per gli altri sistemi di certificazione della sostenibilità esistenti a livello nazionale ai fini del rilascio della certificazione della sostenibilità vitivinicola;

Decreta:

Art. 1.

Disciplinare di sostenibilità vitivinicola

1. È approvato il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, di seguito disciplinare, istituito ai sensi dell'art. 224-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, costituito dall'insieme delle regole produttive adottate nell'ambito dell'intera filiera, a partire dalle pratiche in campo fino a quelle per l'immissione del prodotto sul mercato.

2. Il disciplinare, per l'annualità 2022, coerentemente con le disposizioni del comma 4 della legge che istituisce il sistema di certificazione, si identifica nello *standard* specifico della filiera vitivinicola nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale della produzione integrata», di seguito SQNPI, integrato dagli impegni aggiuntivi di cui alla «certificazione facoltativa transitoria», parte integrante della norma SQNPI - adesione gestione controllo rev. 11 del 16 novembre 2021, paragrafo 2.1.

Art. 2.

Adesione al sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola, segno distintivo, equivalenza

1. L'adesione al sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola è volontaria e avviene, da parte di aziende singole o associate, attraverso le modalità di adesione, gestione e controllo già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI).

2. La conformità alle disposizioni del «disciplinare» in regime SQNPI viene attestata, per l'annualità 2022, dall'organismo di controllo mediante il rilascio del certificato di sostenibilità della filiera vitivinicola. L'acquisizione del predetto certificato consente di utilizzare il segno distintivo SQNPI.

3. I sistemi di certificazione della sostenibilità vitivinicola esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021, n. 288989, attenendosi alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono considerati conformi al disciplinare di cui all'art. 1 e sono autorizzati all'utilizzo del relativo segno distintivo.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: BLASI

ALLEGATO

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA

DISCIPLINARE 2022

Indice

1. Premessa

Il disciplinare alla base del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, di seguito disciplinare, riporta l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche finalizzate a garantire il rispetto dell'ambiente, la qualità e sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle procedure, ai principi e alle disposizioni contenute nelle «linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola», di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, da integrare tenendo conto, sia per la fase di campo che di cantina, delle prescrizioni e dei requisiti previsti da norme cogenti o volontarie, nazionali o internazionali, e dei più recenti orientamenti in materia di sostenibilità dei processi produttivi della filiera vitivinicola.

Il presente disciplinare stabilisce le condizioni di ammissione e gli obblighi che le aziende vitivinicole devono rispettare ai fini della certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola.

Detto disciplinare integra le LGN di produzione integrata delle colture e contiene i seguenti documenti:

LGN di produzione integrata delle colture «Sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti 2022» e relativa scheda colturale «VITE»;

LGN di produzione integrata delle colture «Tecniche agronomiche 2022» e relativa scheda colturale «VITE»;

LGN di produzione integrata delle colture «Modalità di adesione e gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 2022»;

piano dei controlli del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (LGNPC_2022_rev_8_Alleg_I).

Le integrazioni dei suddetti documenti sono le seguenti:

a) per la fase agricola:

1 - il capitolo «Mantenimento dell'agrosistema naturale» delle LGN di produzione integrata delle colture «Tecniche agronomiche 2022» è integrato con i requisiti specifici per la protezione delle superfici naturali/semi-naturali e delle specie protette che caratterizzano il territorio;

2 - nelle LGN di produzione integrata delle colture «Modalità di adesione e gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 2022» è inserito il nuovo capitolo «Sostenibilità sociale», che riporta i requisiti relativi alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e agli adempimenti di natura contrattualistica;

3 - il capitolo «Registrazioni» delle LGN di produzione integrata delle colture «Modalità di adesione e gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 2022» è integrato con il requisito specifico relativo al monitoraggio del consumo della risorsa «acqua».

b) per la fase *post* raccolta e trasformazione:

1 - il capitolo «Requisiti a carico dell'operatore in fase *post* raccolta» delle LGN di produzione integrata delle colture «Modalità di adesione e gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) 2022» è integrato con tutti i requisiti ambientali, sociali ed economici relativi a questa fase.

c) il piano dei controlli del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (LGNPC_2022_rev_8_Alleg_I) è integrato con i requisiti di cui all'allegato «Sostenibilità Vitivinicola_2022_Allegato_I».

2. Integrazione al disciplinare

Nell'ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, i requisiti di sostenibilità della filiera vitivinicola che integrano le LGN sono identificati da un codice «FV» (Filiera vitivinicola) e con la lettera:

A, riferita alla fase agricola;

T, riferita alla fase di trasformazione,

seguiti da un numero progressivo.

A. Fase agricola

Sono di seguito riportati i requisiti aggiuntivi degli operatori nella fase di coltivazione, che rispondono ai requisiti di sostenibilità della filiera vitivinicola.

A.1. Sostenibilità ambientale

A.1.1. Registrazioni

L'operatore deve mantenere un registro aggiornato degli utilizzi di acqua e determina i consumi adottando prioritariamente contatori volumetrici applicati alle condotte principali (da pozzo o da corpo idrico superficiale, es. canale) o effettuando stime basandosi su portata/tempo di erogazione.

A.1.2. Mantenimento dell'agroecosistema naturale

Sono inclusi in questa sezione i requisiti che comprendono la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi degli elementi naturali e non, caratteristici di una determinata zona.

Le azioni di protezione delle superfici naturali e semi-naturali sono finalizzate a preservarne l'estensione, la struttura ecosistemica e a garantirne l'interconnessione.

L'azienda, a seguito di impianti di nuovi vigneti, non riduce in modo significativo l'estensione di boschi presenti sulle sue superfici, ovvero identifica i nuovi impianti in progettazione o effettuati nel periodo di riferimento e verifica l'estensione e le caratteristiche dell'area preesistente.

Qualora l'azienda possegga una superficie coltivata superiore ai 15 ettari, questa gestisce aree non coltivate, non costruite, non soggette a pascolo (incolti funzionali); i disciplinari regionali definiscono la percentuale di destinazione ad area semi-naturale.

Le specie protette sono tutelate a livello normativo e costituiscono un importante elemento dell'agroecosistema; l'azienda ha consapevolezza rispetto alla presenza di specie protette all'interno del territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione.

L'azienda possiede un elenco aggiornato delle specie vegetali o animali minacciate e protette presenti sul territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione, basato su fonti ufficiali disponibili presso gli enti preposti.

Per almeno l'1% della superficie l'azienda garantisce la presenza di colture foraggere per gli insetti pronubi (inclusa la gestione dell'interfila).

A.2. Sostenibilità sociale

I consumatori, consapevoli dei problemi sociali che sempre più affliggono diverse realtà produttive a livello globale (lavoro minorile, caporalato, sfruttamento delle categorie più deboli o svantaggiate in genere), richiedono una sempre maggiore attenzione sulle varie fasi dei processi produttivi aziendali e sul loro impatto rispetto al territorio in cui è inserita l'organizzazione, sulle condizioni di lavoro degli addetti e sul rispetto dei diritti umani.

L'azienda si preoccupa di formare i lavoratori sulle tematiche inerenti la sostenibilità, aumentando in questo modo la loro consapevolezza e competenza rispetto al proprio lavoro, in un'ottica di crescita aziendale.

Premesso che l'azienda deve rispettare le normative obbligatorie sulla contrattualistica del lavoro e sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori, la stessa deve poter dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di legge attraverso la raccolta dei documenti obbligatori (a titolo esemplificativo, contratti e/o comunicazioni previdenziali). Tale prescrizione è da intendersi sia per personale dipendente dell'azienda, sia per dipendenti forniti da agenzie interinali/cooperative di servizi.

L'azienda conosce i principali dati anagrafici, si accerta dell'esistenza e della completezza della documentazione prevista dalle normative cogenti (nazionalità, permesso di soggiorno, ecc.) e per questo motivo dispone di un elenco aggiornato dei lavoratori. Nel caso di personale reclutato tramite agenzie interinali/cooperative/agenzie esterne, l'azienda si attiva per raccogliere la documentazione attestante la corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali previste (DURC).

B. Fase *post* raccolta e trasformazione

Sono di seguito riportati i requisiti aggiuntivi degli operatori e delle strutture della fase *post*-raccolta e trasformazione, che rispondono ai requisiti di sostenibilità della filiera vitivinicola.

B.1. Sostenibilità ambientale

L'operatore deve identificare, caratterizzare e gestire le aree seminaturali non coltivate presenti sul territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione, ovvero deve registrare su mappe catastali o cartografia GIS tali aree (principalmente boschi, corpi idrici, parchi, muretti a secco, siepi etc.) e prevedere azioni volte a conservarne la biodiversità (esempi: realizzazione e ripristino di siepi, nidi artificiali, invasi d'acqua, muretti a secco, inerbimento polifita, sfalcio alternato dei filari).

L'operatore deve monitorare e gestire la produzione dei reflui dell'impianto di trasformazione e/o di condizionamento.

L'operatore deve registrare il consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda e utilizzata nell'impianto di trasformazione e/o condizionamento.

L'azienda definisce e applica un programma di monitoraggio e gestione delle risorse idriche impiegate presso le installazioni incluse nei propri confini organizzativi ed esteso alle sole operazioni legate al settore vitivinicolo. Con cadenza almeno annuale, l'azienda effettua un riesame dei propri processi, con lo scopo di individuare nuove possibili modalità tecnico-operative che, a parità di garanzia dei requisiti qualitativi del processo, minimizzino i consumi idrici e/o energetici.

L'operatore deve disporre di informazioni relative a:

peso medio della bottiglia di vetro;

consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto.

L'operatore monitora:

il consumo e la produzione o l'acquisto di energia da fonti rinnovabili certificate;

il peso medio della bottiglia di vetro utilizzata;

l'uso di materiali di confezionamento riciclabili o riciclati.

B.2. Sostenibilità sociale

In Italia la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Le regole di base in materia di obblighi e garanzie per i provvedimenti disciplinari sono dettate dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). L'individuazione concreta dei comportamenti non consentiti e delle relative sanzioni avviene in genere con i contratti collettivi nazionali (CCNL) e in seconda battuta con i regolamenti aziendali predisposti dal datore di lavoro.

L'azienda pertanto verifica che i lavoratori reclutati tramite agenzie interinali/cooperative/agenzie esterne siano assunti con un contratto conforme al CCNL.

L'azienda inoltre deve rispettare la normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori, calcolando per tutti i lavoratori/dipendenti l'indice di frequenza e l'indice di gravità degli infortuni sul lavoro, monitorandone l'andamento nel tempo.

Sempre di più negli ultimi anni è evidente che un'azienda non può prescindere dal costruire un rapporto proattivo con il territorio di appartenenza e la comunità in cui opera e per questo deve avviare un confronto su problematiche o aspetti della propria attività che possono avere impatti negativi sulla collettività in cui è inserita. Per questo motivo l'azienda deve predisporre un sistema che permetta di raccogliere ogni tipo di segnalazione o comunicazione proveniente dall'esterno per esaminarle nell'ottica di individuare possibili spunti di miglioramento.

L'azienda si preoccupa di formare i lavoratori sulle tematiche inerenti alla sostenibilità, garantendo una corretta manutenzione e utilizzo delle attrezzature e macchine per prevenire incidenti sul lavoro e aumentando in questo modo la loro consapevolezza e competenza rispetto al proprio lavoro, in un'ottica di crescita aziendale.

Premesso che l'azienda deve rispettare le normative obbligatorie sulla contrattualistica del lavoro e sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori, la stessa deve poter dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di legge attraverso la raccolta dei documenti obbligatori (a titolo esemplificativo, contratti e/o comunicazioni previdenziali). Tale prescrizione è da intendersi sia per personale dipendente dell'azienda, sia per dipendenti forniti da agenzie interinali/cooperative di servizi.

L'azienda conosce i principali dati anagrafici, si accerta dell'esistenza e della completezza della documentazione prevista dalle normative cogenti (nazionalità, permesso di soggiorno, ecc.) e per questo motivo dispone di un elenco aggiornato dei lavoratori comprensivo di indicazione del tipo di contratto applicato, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del contratto, durata del rapporto di lavoro.

L'azienda effettua annualmente il calcolo del *turnover*.

Nel caso di personale reclutato tramite agenzie interinali/cooperative/agenzie esterne, l'azienda si attiva per raccogliere la documentazione attestante la corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali previste (Durc).

L'azienda, nel comunicare i risultati raggiunti in materia di sostenibilità (e quindi anche l'avvenuta certificazione), si attiene al rispetto di quanto previsto nel presente documento, fornendo informazioni trasparenti e veritiere e ponendo attenzione ad evitare messaggi ingannevoli o fuorvianti.

B.3. Sostenibilità economica

L'azienda è invitata a svolgere attività di sponsorizzazione e/o donazioni a favore di enti e/o istituzioni non riconducibili alla sua proprietà (conservando le attestazioni di avvenuto pagamento), dimostrando così il suo ruolo proattivo sul territorio di appartenenza.

L'azienda promuove la riduzione degli sprechi e la valorizzazione delle risorse nell'ottica dell'economia circolare (es. identifica il materiale di scarto o i sottoprodotti della propria attività riutilizzati, i materiali ecocompatibili utilizzati).

L'azienda valuta periodicamente le modalità con cui opera nell'ottica di migliorare la propria sostenibilità sotto il profilo ambientale (minimizzando i consumi idrici e/o energetici, utilizzando materiali di confezionamento riciclabili o riciclati), sociale (minimizzando il rischio di infortunio per i lavoratori) ed economico (dimostrando gli investimenti sostenuti).

FASE AGRICOLA

FASI DEL PROCESSO			OBBLIGHI	NOTE
PILASTRO AMBIENTALE				
1	<u>**REGISTRAZIONI**</u>			
		FV.A.1	L'azienda monitora l'ulteriore consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda ed utilizzata per l'ambito vitivinicolo.	L'azienda registra gli utilizzi di acqua, determina i consumi adottando prioritariamente contatori volumetrici applicati alle condotte principali (da pozzo o da corpo idrico sup. es.canale) e/o effettuando stime basandosi su portata/tempo di erogazione.
2	**AMBIENTE, BIODIVERSITA', PAESAGGIO**			
		FV.A.2	L'azienda protegge i boschi presenti sulla sua superficie.	A seguito di impianti di nuovi vigneti in azienda, non si riduce in modo significativo (>30%) l'estensione di zone boschive presenti sulla superficie aziendale.
		FV.A.3	L'azienda destina parte della propria superficie a aree semi- naturali non coltivate.	Qualora l'azienda possegga una superficie superiore ai 15 ettari, questa gestisce aree non coltivate, non costruite, non soggette a pascolo (incolti funzionali) in misura pari almeno al 5 % della superficie aziendale *(deroghe in aree con caratteristiche orografiche particolarità e di dimensione aziendale medio piccole dove il 5% può essere valutato a livello distrettuale e non solo aziendale)* .
		FV.A.4	L'azienda ha consapevolezza rispetto alle specie protette.	L'azienda possiede un elenco aggiornato delle specie vegetali o animali minacciate e protette (anche predisposti da parte di enti preposti) presenti sul territorio sul quale insistono la proprietà e i terreni in diretta gestione.
		FV.A.5	L'azienda protegge e tutela l'insediamento di insetti pronubi (es. api) favorendo l'impollinazione entomofila.	Per almeno l'1% della superficie l'azienda garantisce la presenza di colture foraggere per gli insetti impollinatori (inclusa la gestione dell'interfila).
PILASTRO SOCIALE				
3	<u>**SOCIETA', ETICA, CULTURA**</u>			
		FV.A.6	L'azienda forma i lavoratori sui temi della sostenibilità.	L'azienda prevede ed attua un piano permanente o attività circoscritte di formazione del personale mirati ad aumentare la comprensione, la consapevolezza e la competenza di tutto il personale coinvolto nei temi trattati all'interno di questo standard.
		FV.A.7	L'azienda monitora nel tempo le condizioni contrattuali di tutto il personale dipendente.	L'azienda possiede un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati, ivi compresi i parasubordinati, con indicazione del tipo di contratto applicato, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del contratto, durata del rapporto di lavoro e turnover.

FASE POST RACCOLTA - TRASFORMAZIONE

FASI DEL PROCESSO			OBBLIGHI	NOTE
PILASTRO AMBIENTALE				
1	AMBIENTE, BIODIVERSITA', PAESAGGIO			
		FV.T.1	L'azienda identifica, caratterizza e gestisce le aree semi- naturali non coltivate.	L'azienda registra su mappe catastali o cartografia GIS (anche su un documento a parte) le zone semi- naturali non coltivate presenti (principalmente boschi, corpi idrici, parchi, muretti a secco, siepi etc.).. Nel "riesame" che sarà richiesto con i requisiti del miglioramento l'azienda dovrà dimostrare di avere un piani di gestione/ miglioramento con obiettivi specifici.
		FV.T.2	L'azienda monitora e gestisce la produzione dei reflui della cantina.	L'azienda predispone un piano di controllo e campionamento del carico organico delle acque reflue di cantina in base ad una analisi del proprio contesto
		FV.T.3	L'azienda monitora il consumo di acqua: acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda ed utilizzata per l'ambito vitivinicolo.	L'azienda mantiene aggiornato un inventario dei consumi idrici (risorse idriche in ingresso ed in uscita) delle installazioni incluse nei propri confini organizzativi ed esteso alle sole operazioni legate al settore vitivinicolo.
		FV.T.4	L'azienda definisce e applica un programma di monitoraggio e gestione delle risorse idriche impiegate presso le installazioni incluse nei propri confini organizzativi ed esteso alle sole operazioni legate al settore vitivinicolo.	Con cadenza almeno annuale, l'azienda effettua un riesame dei propri processi, con lo scopo di individuare nuove possibili modalità tecnico-operative che, a parità di garanzia dei requisiti qualitativi del processo, minimizzino i consumi idrici e/o energetici.
		FV.T.5	L'azienda dispone delle seguenti informazioni: • Peso medio della bottiglia di vetro utilizzato come packaging primario del vino; • Consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto.	L'azienda registra il peso medio della bottiglia di vetro utilizzato come packaging primario del vino e i consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto.
		FV.T.6	L'azienda Monitora l'andamento negli anni, impegnandosi nella riduzione degli stessi ed individuando i processi maggiormente responsabili dell'impatto dei seguenti parametri: • Peso medio della bottiglia di vetro utilizzato come packaging primario del vino; • Consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto.	Con cadenza almeno annuale, l'azienda effettua un riesame dei propri processi, con lo scopo di individuare nuove possibili modalità tecnico-operative che, a parità di garanzia dei requisiti qualitativi del processo, minimizzino i consumi idrici e/o energetici.

PILASTRO ETICO SOCIALE				
2	SOCIETA', ETICA, CULTURA			
		FV.T.7	L'azienda dispone di politiche, programmi o azioni volte a gestire gli impatti della sua attività sulla comunità locale.	L'azienda mette a disposizione dei residenti un modulo, reperibile in azienda e/o on line e/o attraverso contatto telefonico, per raccogliere eventuali comunicazioni di problematiche, in ambito salute, sicurezza e gestione dei rapporti con il vicinato, correlate alla attività aziendale. L'azienda mantiene un registro di tutte le comunicazioni (inclusi i reclami) e della loro gestione e degli eventuali incontri con la collettività.

FASI DEL PROCESSO			OBBLIGHI	NOTE
		FV.T.8	L'azienda verifica che i lavoratori reclutati tramite cooperative/ agenzie esterne siano assunti con un contratto conforme al CCNL.	L'azienda verifica che i lavoratori reclutati tramite agenzie interinali/ cooperative/ agenzie esterne siano assunti con un contratto conforme al CCNL.
		FV.T.9	L'azienda calcola per tutti i suoi dipendenti/lavoratori l'indice di frequenza e l'indice di gravità degli infortuni sul lavoro e ne monitora l'andamento nel tempo.	L'azienda calcola, seguendo le linee guida Inail, gli indici di gravità e frequenza degli infortuni.
		FV.T.10	L'azienda forma i lavoratori sui temi della sostenibilità.	L'azienda prevede ed attua un piano permanente o attività circoscritte di formazione del personale mirati ad aumentare la comprensione, la consapevolezza e la competenza di tutto il personale coinvolto nei temi trattati all'interno di questo standard.
		FV.T.11	L'azienda monitora nel tempo le condizioni contrattuali di tutti i lavoratori.	L'azienda possiede un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati, ivi compresi i parasubordinati, con indicazione del tipo di contratto applicato, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del contratto, durata del rapporto di lavoro e turnover.
		FV.T.12	L'azienda è attenta nelle procedure di comunicazioni esterne e ad evitare messaggi ingannevoli e/o fuorvianti.	L'azienda applica una procedura di comunicazione esterna i cui contenuti sono basati su evidenze oggettive a supporto dei requisiti comunicati. Qualora l'azienda aderisca a regolamenti e/o protocolli e/o disciplinari volontari riguardanti l'attività pubblicitaria e l'etichettatura deve attenersi a quanto previsto dagli stessi.

PILASTRO ECONOMICO				
3	ECONOMIA			
		FV.T.13	L'azienda contribuisce economicamente allo sviluppo della comunità locale.	L'azienda effettua attività ed investimenti (e ne tiene traccia) in servizi di pubblica utilità attraverso donazioni di prodotti/servizi e/o attività pro-bono e/o investimenti in infrastrutture (non riconducibili alla sua proprietà/gestione)
		FV.T.14	L'azienda promuove la riduzione dell'uso delle risorse e la loro valorizzazione nell'ottica dell'economia circolare.	L'azienda identifica: - il materiale di scarto e/o sottoprodotti della propria attività riutilizzato (quantità e tipologia di riutilizzo); - i materiali ecocompatibili adottati nella conduzione della sua attività (tipologia e quantità).
		FV.T.15	L'azienda definisce le condizioni operative e i criteri che stanno alla base delle scelte dei propri piani di miglioramento.	L'azienda effettua un riesame delle proprie attività con lo scopo di individuare nuove possibili modalità tecnico-operative, tenendo conto della garanzia dei requisiti qualitativi del processo/prodotto e: - dei consumi idrici e/o energetici. - del rischio infortunio per i lavoratori - del rischio di contaminazione ambientale.
		FV.T.16	L'azienda opera in modo da mettere in atto azioni di miglioramento.	L'azienda effettua un processo di valutazione dei requisiti di sostenibilità del presente standard che permetta di evidenziare le aree di miglioramento in materia di sostenibilità.

22A01872

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 31 dicembre 2021.

Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (Ordinanza speciale n. 31).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020, termine quindi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 77 del 2021»);

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come da ultimo modificata con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti in particolare gli articoli 1, commi 2 e 4, e 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario straordinario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189», in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista altresì l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica», ed in particolare il Programma degli interventi di ricostruzione ad essa allegato, con specifico riguardo alle opere relative a edifici o strutture scolastiche;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo il quale i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a riparare, ripristinare o ricostruire (*inter alia*) gli immobili «ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico», per i quali «l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni»;

Visto altresì l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi del predetto art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie;

Visto l'art. 15, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, inserito dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, in base al quale, nell'ambito degli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo, è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari che, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità;

Dato atto che il Commissario straordinario, con nota in data 16 novembre 2021 prot. n. CGRT0060137-P, ha rivolto al Consiglio superiore dei lavori pubblici un quesito in merito ai livelli di sicurezza sismica per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

Visto il parere deliberato nell'adunanza del 22 dicembre 2021 - prot. 108/2021, trasmesso con nota prot. n. 66261 del 22 dicembre 2021, acquisita in pari data al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS0066261-A, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è così espresso in merito al quesito predetto: «si ritiene condivisibile quanto affermato nel documento inviato, che qui di seguito si riporta letteralmente: "Si ritiene, pertanto, che, con riguardo agli edifici scolastici esistenti danneggiati dal sisma, sia possibile assicurare l'obiettivo dell'adeguamento sismico, imposto, come detto, dalla norma speciale contenuta nel citato art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, ma conseguendo, come previsto dalle norme tecniche, un valore di ζE, rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione, non inferiore a 0,80, vale a dire un adeguamento sismico all'80%.". Quanto sopra limitatamente ai casi per i quali le valutazioni sugli interventi da realizzare conducano a opere classificabili come interventi di tipo *c)*, di cui all'8.4.3 delle NTC 2018, così come precisato al punto C.8.4.3 della circolare n. 7 del 21 gennaio 2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2016 che ha istituito, per l'attuazione del progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane denominato «Casa Italia», la Struttura di missione «Casa Italia»;

Considerato che la spesa per gli interventi di ripristino dei danni e adeguamento antisismico degli edifici scolastici, nonché degli edifici pubblici strategici, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017 trova copertura sulle risorse del Fondo dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pari ad euro 523.745.500,00, di cui il Capo del Dipartimento Casa Italia *pro tempore* e il Commissario straordinario hanno congiuntamente chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il trasferimento sulla contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario stesso;

Dato atto che il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia, ciascuno per le proprie competenze istituzionali, hanno stipulato, in data 3 agosto 2021, un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, per realizzare, nell'ambito dei comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le verifiche di vulnerabilità, nonché i conseguenti progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici danneggiati. A tale scopo, le risorse del Fondo di cui all'art. 41 del decreto-legge n. 50 del 2017, sono utilizzate nel rispetto delle finalità di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), del comma 3, del medesimo art. 41. Le opere da inserire nella programmazione (attraverso O.C.) sono individuate congiuntamente dal Dipartimento Casa Italia e dal Commissario straordinario, tra gli interventi di ricostruzione pubblica non ancora oggetto di finanziamento;

Considerato che il Commissario straordinario, al fine di acquisire un quadro conoscitivo completo, certo e aggiornato, comprendente tutti gli interventi di riparazione,

ripristino e ricostruzione di edifici scolastici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, quando sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito, «Comuni fuori cratere»), ha stipulato nell'aprile 2021 un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze ai fini dell'affidamento a Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a. (S.O.S.E. S.p.a.), società *in house* del MEF, dell'attività per il censimento e la stima dei danni agli immobili pubblici danneggiati;

Considerato che gli esiti del censimento condotto da SOSE sono stati recepiti dalla Struttura commissariale e rimessi agli Uffici speciali per la ricostruzione i quali, di concerto con gli enti proprietari, hanno individuato, in seno al Comitato interistituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi ammissibili a contributo;

Dato atto che dall'istruttoria condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è altresì emersa la necessità di realizzare nuovi e diversi interventi non compresi nell'allegato n. 1 alla citata ordinanza n. 109 del 2020, sia ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, sia nei comuni fuori cratere;

Considerato che le risultanze delle attività come sopra descritte, sono confluite in un elenco degli edifici scolastici che ha formato oggetto di confronto tra la Struttura commissariale e il Ministero dell'istruzione prima, e i quattro Uffici scolastici regionali dopo nelle riunioni tenutesi nella giornata del 5 novembre 2021, giusta i verbali agli atti della Struttura commissariale;

Dato atto che tra il Commissario straordinario e il Ministro dell'istruzione è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per il coordinamento tra le attività di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti nei comuni del cratere e nei comuni fuori cratere programmate dal Ministero e dal Commissario straordinario nell'ambito delle rispettive competenze e dei rispettivi programmi di intervento;

Dato atto che, a seguito del confronto con il Ministero dell'istruzione è emerso che per alcuni edifici scolastici sussiste una sovrapposizione di finanziamenti;

Dato atto inoltre che:

con nota a firma del Commissario straordinario prot. n. CGRTS-0060187-P-17/11/2021, il Dipartimento della protezione civile, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i quattro Servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica, sono stati invitati a segnalare se gli edifici scolastici oggetto di censimento che insistono nelle quattro regioni, che ancora non beneficiano di finanziamento e che sono in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 per potervi accedere, risultino già beneficiari di altre fonti di finanziamento attivate dagli stessi enti, che riguardino progettazioni ed esecuzione di lavori complementari o sovrapponibili, anche in parte, agli interventi che saranno oggetto di finanziamento con la presente ordinanza speciale;

con nota acquisita agli atti in data 23 novembre 2021, prot. n. CGRTS 0060895-A, e successive integrazioni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha comunicato la sussistenza di finanziamenti: *a)* per numero sette scuole, a valere sul «Fondo progettazione enti locali. Articolo 1, comma 1079, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - decreto del Ministro 18 febbraio 2019, n. 46»; *b)* per numero dieci scuole, a valere sulla «Delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 102. Primo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21»; *c)* per numero tre scuole, a valere sulla «Delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 143. Secondo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21»; *d)* per numero sette scuole, a valere sulla «Delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 32. Primo stralcio del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici»; per numero due scuole, a valere sulla «Delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 6. Secondo stralcio del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici»; *e)* per numero due scuole, a valere sul «Decreto interministeriale 3 ottobre 2012, n. 343. Terzo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21»;

con e-mail pervenuta in data 26 novembre 2021, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato di aver individuato nove interventi, di cui otto finanziati con i fondi *ex* art. 11 della legge n. 77/2009 e uno con i fondi *ex* art. 32-*bis* della legge n. 326 del 2003; di questi, quattro sono conclusi, per due sono iniziati i lavori e tre hanno la progettazione affidata;

con e-mail in data 14 dicembre 2021, il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per il Lazio ha riscontrato la nota commissariale del 17 novembre 2021;

con nota PEC prot. n. CGRTS-0062617-P in data 7 dicembre 2021, indirizzata al Ministero dell'istruzione, tenuto conto della segnalazione pervenuta dallo stesso Ministero circa la preesistenza di linee di finanziamento su ottantasette edifici scolastici presumibilmente coincidenti con altrettanti interventi tra quelli da inserire nell'ordinanza speciale, alla luce della necessità di dover provvedere preliminarmente alla detrazione dagli stanziamenti richiesti in fase di censimento degli eventuali importi già sovvenzionati per opere attinenti alle finalità di ricostruzione, il predetto Ministero è stato invitato a verificare la eventuale sovrapponibilità della linea di finanziamento con le finalità della ricostruzione, gli importi già finanziati, la fase di attuazione degli interventi già finanziati;

con e-mail in data 15 dicembre 2021 il Ministero dell'istruzione ha riscontrato la sopra citata nota evidenziando lo stato dei lavori;

per gli interventi segnalati dal Ministero dell'istruzione per cui è stato indicato il Cup e la linea di finanziamento, si è provveduto ad integrare il dato mancante dell'importo finanziato desumendolo dalla graduatoria pubblicata come allegato al decreto ministeriale n. 784 del 2019 «Piano Straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico»;

con note del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione di questa Struttura, prot. CGRTS-0062394-P-06/12/2021 e prot. CGRTS-0062911-P-09/12/2021, gli Uffici speciali per la ricostruzione delle regioni sono stati invitati, vista l'urgente necessità di addivenire alla conclusiva definizione dell'elenco degli interventi che sarebbero stati oggetto dell'ordinanza speciale sulle scuole e al fine di avere un quadro certo e condiviso dei *set* informativi relativi agli edifici scolastici, a verificare, anche alla luce di quanto approvato in seno ai comitati interistituzionali di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, le informazioni sino a quel momento reperite e messe a sistema e relative ai nuovi interventi censiti e agli incrementi dell'ordinanza n. 109 del 2020;

con note prot. CGRTS-0063943-A-14/12/2021, CGRTS-0065027-A-16/12/2021, CGRTS-0065248-A-16/12/2021, CGRTS-0065085-A-16/12/2021 e CGRTS-0065741-A-20/12/2021, le regioni hanno comunicato di aver verificato i dati in possesso della Struttura e, pur precisando e integrando in relazione ad alcuni specifici interventi, ne hanno confermato l'esattezza;

con nota prot. n. CGRTS-0064773-P del 15 dicembre 2021, i Servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica e gli Uffici scolastici regionali, alla luce della circostanza che i dati forniti da questi ultimi hanno evidenziato che alcuni plessi scolastici presentano un numero limitato di alunni frequentanti, sono stati invitati a segnalare i plessi scolastici eventualmente da stralciare dall'ordinanza speciale per carenza di funzionalità didattica, ciò al fine di evitare il finanziamento, con l'ordinanza speciale, di edifici scolastici che presentino un numero di studenti inferiore a dieci, o che siano stati oggetto di accorpamento di sedi ovvero di trasferimento in altre sedi;

con nota acquisita agli atti in data 17 dicembre 2021, prot. n. CGRTS-0065559-A l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria non ha segnalato plessi scolastici da stralciare dall'ordinanza speciale;

con nota acquisita agli atti in data 27 dicembre 2021, prot. n. CGRTS0066549-A l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha comunicato i plessi scolastici oggetto di accorpamento/dismissione;

l'Ufficio scolastico per il Lazio e l'Ufficio scolastico per le Marche, nonché i servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica, non hanno riscontrato, nel termine richiesto, la sopra citata nota;

con nota prot. CGRTS-0066695-P del 28 dicembre 2021 il Commissario straordinario ha invitato i Presidenti di regione, o loro delegati, ad evidenziare, nel corso della Cabina di coordinamento, edifici scolastici interessati da ipotesi di dismissione o accorpamento, ovvero con un numero di alunni inferiore a dieci, richiedendo, altresì, di manifestare, per gli stessi, la volontà di procedere, agli interventi di ricostruzione;

nel corso della Cabina di coordinamento il Commissario straordinario con riguardo alla Regione Abruzzo ha segnalato alcune situazioni riguardanti taluni edifici scolastici che risulterebbero, in base alla corrispondenza pervenuta, oggetto di accorpamento/dismissione. Per la Regione Lazio, invece, ha segnalato alcuni edifici scolastici con un numero molto limitato di alunni. In entrambi i casi ha invitato i rispettivi Presidenti di regione a manifestare le relative determinazioni in merito; sempre nella medesima sede il Commissario straordinario ha, inoltre, sollecitato la Regione Marche a riscontrare la sopra citata nota prot. n. CGRTS-0064773-P del 15 dicembre 2021;

con nota acquisita agli atti prot. n. CGRTS-0066984-A del 29 dicembre 2021 la Regione Lazio ha segnalato che ad oggi è ancora in atto la procedura di dimensionamento delle istituzioni scolastiche regionali, ed altresì che è attualmente in corso la definizione dei nuovi parametri numerici di dimensionamento da parte del MIUR, concludendo, pertanto, che la normativa di riferimento è in una fase transitoria e che non appena il percorso si concluderà provvederà a trasmettere quanto richiesto. Precisa, inoltre, che gli edifici scolastici che ad oggi presentano un numero molto limitato di studenti potrebbero in futuro ospitare alunni di comuni limitrofi. Con successiva nota acquisita agli atti al n. diCGRTS-0067187 in data 31 dicembre 2021, la Regione Lazio ha confermato la necessità di ammettere a finanziamento tutti gli edifici scolastici;

con prot. n. 0151482 del 29 dicembre 2021, l'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche ha trasmesso la nota a firma dell'Assessore alla ricostruzione della Regione Marche con la quale si conferma la necessità di ammettere a finanziamento tutti gli edifici scolastici;

con nota prot n. 0567846/21 del 29 dicembre 2021 l'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo ha confermato quanto già espresso dal Presidente di regione-vice Commissario nel corso della Cabina di coordinamento, ovvero la necessità di procedere con gli interventi di ricostruzione per tutti gli edifici scolastici, fornendo, altresì, chiarimenti con riguardo a sovrapposizioni di finanziamenti relativamente ad alcuni edifici scolastici;

con note rispettivamente prot. n. CGRTS0062880, n. 0062887 del 9 dicembre 2021, i Servizi regionali competenti in materia di edilizia scolastica sono stati invitati a riscontrare l'eventuale sovrapponibilità delle linee di finanziamento con le finalità della ricostruzione e ad indicare la fase di attuazione degli interventi;

con nota acquisita agli atti in data 16 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0065183-A il Servizio regionale per l'Abruzzo ha riscontrato la nota della Struttura commissariale;

con nota acquisita agli atti in data 16 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0065295-A il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per l'Umbria ha riscontrato la nota della Struttura commissariale;

con nota in data 22 dicembre 2021, prot. n. CGRTS0066243-P, il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per il Lazio è stato invitato a riscontrare l'eventuale sovrapponibilità delle linee di finanziamento con le finalità della ricostruzione e ad indicare la fase di attuazione degli interventi; alla predetta nota non è stato dato riscontro;

con note in data 25 novembre 2021 prot. n. CGRTS0061221-A e in data 9 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0062756-A il Servizio regionale competente in materia di edilizia scolastica per le Marche ha comunicato l'insussistenza di sovrapposizioni con riguardo a edifici scolastici ricadenti nel territorio della regione, candidati ad essere inclusi nell'ordinanza, mentre ha segnalato che il Ministero dell'istruzione ha recentemente finanziato due programmi di edilizia scolastica gestiti in proprio che interessano anche la Regione Marche per i quali sembrerebbe «emergere qualche possibile sovrapposizione tra alcuni progetti delle Province inseriti nella bozza di ordinanza e quelli inclusi nel programma ministeriale "Province e città metropolitane"»; per la verifica della effettiva sovrapposizione la regione rimanda ad un confronto con il Ministero dell'istruzione;

Ritenuto necessario, nell'ipotesi in cui dovessero emergere o essere confermate eventuali sovrapposizioni, rimandare a successivi provvedimenti l'adozione di ogni decisione in merito;

Considerato altresì che dai confronti con tutti i soggetti istituzionali sopra indicati è emerso che:

a) sussiste la necessità di garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività scolastica attraverso la disponibilità di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di limitare il disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie;

b) la ricostruzione delle scuole riveste carattere di urgenza per consentire la rivitalizzazione dei territori interessati, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilità in linea con le responsabilità delle attività che vi si svolgono;

c) parte degli edifici pubblici oggetto del processo di ricostruzione sono mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di messa in sicurezza provvisionale al fine di prevenirne l'ulteriore rovina e a salvaguardia della pubblica incolumità;

d) la ricostruzione degli edifici scolastici riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo, anche in considerazione del vincolo gravante sugli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in quanto costruiti da oltre settant'anni;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario predisporre un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica coordinata e nel minor tempo possibile;

Dato atto che anche gli interventi ricadenti nei comuni fuori cratere, inclusi negli allegati alla presente ordinanza, risultano comunque particolarmente urgenti sia per le medesime ragioni, testé indicate, legate alla necessità di assicurare la pronta ripresa dell'attività scolastica e formativa nelle migliori condizioni di funzionalità degli edifici e con la garanzia della massima sicurezza possibile per gli studenti e per il personale scolastico, sia in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, nonché, più in generale, perché lo stesso legislatore, intervenuto con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, ha qualificato, con presunzione di legge, gli interventi sugli edifici scolastici come intrinsecamente ed oggettivamente urgenti, approntando per essi speciali deroghe acceleratorie;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza n. 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro economico di ogni singolo intervento ricompreso nel Programma straordinario possa essere inserita una percentuale pari massimo al 10 per cento «per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale»;

Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica, poter disporre di risorse finanziarie da destinare alla individuazione di sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, in modalità compatibili con la gestione dell'attuale livello di vulnerabilità degli edifici stessi secondo la più efficace programmazione della gestione delle attività scolastiche e allo scopo considerare le risorse disponibili, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori;

Ritenuto di approvare il Programma straordinario di ricostruzione e di recupero delle strutture scolastiche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come da allegato n. 1 alla presente ordinanza (di seguito, «Programma Straordinario»);

Considerato necessario attribuire la responsabilità degli interventi inseriti nel predetto Programma straordinario, in ragione della loro competenza ed esperienza professionale, ai sub Commissari nominati con decreto n. 3 del 15 gennaio 2021, ripartendo gli stessi in base alla localizzazione geografica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Considerato che occorre adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per garantire scuole sicure a studenti, insegnanti e a tutto il personale;

Considerato necessario individuare per ciascuno degli interventi ricompresi nel predetto Programma straordinario di cui all'allegato n. 1, il rispettivo soggetto attuatore;

Ritenuto necessario coniugare l'adeguamento sismico con l'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione utilizzando come strumento di cofinanziamento l'incentivo Conto Termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali ma anche l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. - di seguito G.S.E. S.p.a. - per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerati i principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, «Codice dei contratti pubblici») e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Ritenuto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione del Programma straordinario, non ostando ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, il ricorso allo strumento dell'accordo quadro di cui all'art. 33 della direttiva 2014/24/UE con uno o più operatori economici, tenendo conto dei vantaggi acceleratori da esso derivanti in relazione al cospicuo numero degli interventi da realizzare;

Ritenuto, attesa la sostanziale omogeneità delle opere ricomprese nel Programma straordinario, tutte ricadenti nel medesimo settore di intervento, ed al fine di beneficiare quanto più possibile delle medesime misure di accelerazione, che sia opportuno stabilire una unica modalità attuativa di realizzazione, salve le opportune differenziazioni correlate al diverso regime giuridico al quale le stesse risultano assoggettate, stabilendo pertanto:

di vincolare il ricorso allo strumento dell'accordo quadro che sarà messo a disposizione con la presente ordinanza, per tutti i soggetti attuatori titolari degli interventi ricompresi nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza;

di stabilire il ricorso facoltativo allo strumento dell'accordo quadro che sarà messo a disposizione con la presente ordinanza, quanto ai restanti interventi ricompresi negli allegati n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza;

di prevedere che i soggetti attuatori titolari degli interventi ricompresi nell'allegato n. 2, nonché i soggetti attuatori dei restanti interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 e nelle ordinanze speciali (allegato n. 3), anche al fine di consentire alla società Invitalia di poter estendere la fruibilità dell'accordo quadro, debbano comunicare al Commissario straordinario, entro il termine che sarà comunicato dal medesimo Commissario, la volontà di fare ricorso all'accordo quadro e debbano fornire tutti i dati e gli elementi informativi disponibili necessari alla compiuta definizione delle prestazioni richieste, in modo da consentire l'identificazione dei requisiti tecnici, organizzativi, economico-finanziari e delle conseguenti categorie di opere generali e specializzate per la qualificazione degli operatori economici;

Considerato inoltre che il decreto-legge n. 76 del 2020 prevede:

all'art. 2, comma 4, in settori di particolare rilevanza, tra i quali quello dell'edilizia scolastica che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché - dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto;»;

all'art. 11, comma 2, che il Commissario per la realizzazione degli interventi di ricostruzione esercita i propri poteri in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Considerato che sono necessarie semplificazioni ed accelerazioni procedimentali per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici scolastici siti nei territori interessati dalla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di derogare al Codice dei contratti pubblici e alle ancora vigenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», come meglio dettagliato nel dispositivo della presente ordinanza e fatta eccezione delle disposizioni degli stessi che saranno specificamente richiamate;

Considerato che sia possibile procedere alla predetta deroga:

quanto agli interventi di cui al Programma straordinario ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, in applicazione dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020;

quanto ai restanti interventi, in funzione della loro destinazione, in applicazione dell'art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020;

Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi di cui al Programma straordinario, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

n. 327, prevedendo che la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020 costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione:

ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, quanto agli interventi di ricostruzione degli immobili individuati nel Programma straordinario di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza e ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, dei poteri commissariali quanto ai restanti interventi inseriti nel Programma straordinario;

Dato atto che il Commissario straordinario, con nota in data 25 novembre 2021 prot. n. CGRT0061137-P, ha trasmesso all'ANAC la presente ordinanza ai fini dell'acquisizione del parere preventivo di cui all'art. 3, comma 3, dell'Accordo di Alta Sorveglianza;

Vista la nota prot. n. 85812 del 30 novembre 2021, acquisita agli atti della Struttura commissariale in pari data, con la quale l'ANAC ha formulato alcune osservazioni in merito al predetto schema di ordinanza;

Vista la nota in data 14 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0063984-A, con la quale il Commissario straordinario, nel riscontrare il parere formulato dall'ANAC, ha evidenziato alcuni elementi di chiarimento e di approfondimento, condotti soprattutto alla luce dell'ampio compendio documentale relativo agli atti della procedura di gara relativa alle attività affidamento dell'accordo quadro per la realizzazione degli interventi del Programma straordinario scuole, e ha trasmesso il nuovo testo della bozza di ordinanza speciale unitamente agli atti di gara;

Vista la nota prot. n. 91446 del 21 dicembre 2021, acquisita agli atti al prot. n. CGRTS-0065945-A del 21 dicembre 2021, con la quale l'ANAC ha formulato osservazioni in merito solo agli schemi di atti di gara, non evidenziando criticità con riguardo alla bozza di ordinanza speciale;

Dato atto che le osservazioni formulate da ANAC «in un'ottica di leale collaborazione e con l'obiettivo di migliorare la qualità degli atti e delle procedure», nel parere reso in data 20 dicembre 2021, acquisito al protocollo n. CGRTS 65945 di pari data, potranno essere recepite nel corso della stesura definitiva degli schemi di atti di gara da parte di Invitalia;

Vista l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 11, comma 16-*quater*, lettera *b)*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce Invitalia quale società *in house* dello Stato;

Visto l'art. 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», il quale:

prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (di seguito, Invitalia) operi quale centrale di committenza nazionale, per l'affidamento di lavori e servizi tecnici, in favore delle amministrazioni interessate, al fine di accelerare l'attuazione di interventi di rilevanza strategica per la coesione e la crescita economica;

consente alle amministrazioni interessate di avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, in qualità di «Centrale di Committenza», come attualmente definita ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera *i)*, e 37 del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici con il quale Invitalia viene iscritta di diritto nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, «ANAC») di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

Vista la delibera n. 484 del 30 maggio 2018, con la quale ANAC ha iscritto all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 192, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione degli affidamenti *in house* a Invitalia;

Visto l'art. 39, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che le attività di committenza ausiliarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *m)*, possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'art. 38 del medesimo decreto;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, individuata, per i soggetti attuatori di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 15, in Invitalia;

Visto l'art. 18, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale «Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione»;

Ritenuto di avvalersi di Invitalia quale centrale di committenza per le attività affidamento dell'accordo quadro per la realizzazione degli interventi del Programma straordinario;

Accertata con la Direzione generale della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione del Programma straordinario

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è approvato il Programma straordinario composto dall'insieme degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e siti nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

2. Gli interventi, distinti tra quelli ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 e quelli nei comuni fuori cratere, sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Gli interventi su edifici scolastici già contenuti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020, per i quali gli Uffici speciali per la ricostruzione hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento già assentito con la medesima ordinanza n. 109 del 2020, sono riportati nell'allegato n. 2 alla presente ordinanza.

4. Gli interventi su edifici scolastici già contenuti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020, per i quali gli Uffici speciali per la ricostruzione non hanno avanzato richiesta di incremento del finanziamento già assentito con la medesima ordinanza n. 109 del 2020, nonché gli ulteriori interventi sugli edifici scolastici programmati con altri programmi di finanziamento commissariale e con le ordinanze speciali sono riportati nell'allegato n. 3 alla presente ordinanza.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, l'allegato n. 1 e l'allegato n. 2 contengono le informazioni relative ai singoli interventi, comprensive, per ognuno di essi, del soggetto attuatore, dell'ubicazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e alle altre spese tecniche.

6. Gli strumenti di attuazione di cui al successivo art. 6 sono a disposizione per tutti gli interventi di cui agli allegati n. 1 e n. 2, nonché per la realizzazione dei restanti interventi su edifici scolastici inclusi nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020 e nelle ordinanze speciali come individuati nell'allegato 3, purché siano preventivamente accertate le condizioni di ammissibilità, secondo le modalità dettate dalla presente ordinanza.

Art. 2.

Designazione e compiti dei sub Commissari

1. Per il coordinamento del Programma di cui alla presente ordinanza sono individuati, in ragione delle loro competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio Soccodato, quale sub Commissario per gli interventi riferiti alle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria e l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario per gli interventi riferiti alla Regione Marche.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, ciascuno dei sub Commissari coordina l'insieme degli interventi di cui al Programma, ricadenti nell'ambito regionale di propria responsabilità.

3. I sub Commissari, supportati dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) curano i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordinano, con il supporto del GSE, la richiesta dell'incentivo del Conto Termico;

c) coordinano l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto dei cronoprogrammi;

d) per gli interventi ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 e per quelli ricadenti nei comuni fuori cratere, indicono e presiedono la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza, con facoltà di delegare tali funzioni ai soggetti attuatori;

e) sottoscrivono gli accordi quadro di cui al successivo art. 6 della presente ordinanza relativi alle regioni di competenza, coordinandone l'operatività e l'attuazione da parte dei soggetti attuatori, sotto ogni aspetto esecutivo, amministrativo e tecnico, e monitorandone il corretto ed efficiente avanzamento;

f) per ciascun accordo quadro dagli stessi sottoscritto, possono nominare responsabili del procedimento, individuandoli tra il personale assegnato alle rispettive strutture di cui al successivo art. 5;

g) autorizzano l'emissione degli ordini di attivazione di cui al successivo art. 6, comma 5, previa verifica della capienza e copertura in relazione al singolo accordo quadro;

h) provvedono all'espletamento di ogni altra attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione dei soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori sono i comuni o gli enti pubblici proprietari degli edifici scolastici.

2. I soggetti attuatori ricorrono obbligatoriamente allo strumento di attuazione di cui al successivo art. 6 messo a disposizione dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 e per la realizzazione degli interventi ricadenti nei comuni fuori cratere.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi ciascun soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 31, del Codice dei contratti pubblici.

4. I soggetti attuatori, titolari degli interventi ricompresi nell'allegato n. 2, nonché i soggetti attuatori dei restanti interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 e i soggetti attuatori degli interventi finanziati con le ordinanze speciali come individuati nell'allegato 3, possono facoltativamente ricorrere allo strumento di attuazione di cui al successivo art. 6 messo a disposizione dal Commissario straordinario. A tal fine, i soggetti di cui al precedente periodo comunicano al Commissario, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la volontà di fare ricorso all'accordo quadro di cui all'art. 6 e forniscono tutti i dati e gli elementi informativi disponibili necessari alla compiuta definizione delle prestazioni richieste, in modo da consentire l'identificazione dei requisiti tecnici, organizzativi, economico-finanziari e delle conseguenti categorie di opere generali e specializzate per la qualificazione degli operatori economici.

5. Per gli interventi per i quali il ricorso allo strumento di attuazione di cui al successivo art. 6 è previsto in via facoltativa, trova applicazione l'ordinanza n. 109 del 2020 in tutti i casi in cui i soggetti attuatori non intendano avvalersi della predetta facoltà.

Art. 4.

Incentivo Conto Termico

1. I soggetti attuatori hanno l'obbligo di accedere all'incentivo del Conto Termico tranne nei casi in cui tale accesso è precluso per la mancanza dei pre-requisiti di accesso all'incentivo medesimo.

2. Per ogni opera di cui agli allegati n. 1 e n. 2 dovrà essere previsto uno o più interventi tra quelli ammissibili dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in base all'entità del contributo richiesto secondo la seguente tabella:

Id	Tipo intervento	Contributo richiesto	Obblighi
a	Adeguamento/ Miglioramento sismico	Contributo richiesto =< 500.000 €	Eseguire almeno un intervento ammissibile al CT
b	Adeguamento/ Miglioramento sismico	Contributo richiesto > 500.000 € e =< 4.000.000 €	Eseguire almeno due interventi ammissibili al CT
c	Adeguamento/ Miglioramento sismico	Contributo richiesto > 4.000.000 €	Eseguire almeno tre interventi ammissibili al CT
d	Demolizione e ricostruzione con o senza delocalizzazione	Qualunque importo	Conseguire nZEB

3. L'incentivo Conto Termico è concesso dal GSE alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, come riportato nell'allegato tecnico n. 4.

4. Il contributo previsto dalla presente ordinanza, sia per gli interventi di cui all'allegato n. 1, sia per quelli di cui all'allegato n. 2, tenendo conto del cofinanziamento del Conto Termico, è modulato in base all'entità del costo dell'opera come segue:

Id	Contributo concesso
a	85% dell'importo del contributo richiesto
b	70% dell'importo del contributo richiesto
c	85% dell'importo del contributo richiesto
d	70% dell'importo del contributo richiesto

5. Il Commissario potrà rimodulare il contributo per garantire la copertura finanziaria dell'opera al netto dell'incentivo Conto Termico solo dopo che il GSE avrà fornito la sua approvazione attraverso l'Accettazione della Prenotazione dell'Incentivo (API).

6. Il Commissario, nei casi in cui l'accesso al Conto Termico risulti precluso per mancanza del possesso dei requisiti, ridetermina la percentuale di finanziamento a carico del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, dando atto della preclusione all'accesso al Conto Termico. In ogni caso l'Ufficio speciale di ricostruzione dovrà intervenire con le economie derivanti da altri inter-

venti di propria competenza, se nelle proprie disponibilità, per compensare il mancato accesso all'incentivo del Conto Termico.

7. Il sub Commissario dovrà sempre e comunque vigilare che la progettazione sia conforme ai requisiti minimi previsti nell'allegato I «Criteri di ammissibilità degli interventi» al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e che, in caso di immobili sottoposti ad uno o più vincoli, sia asseverata dal tecnico l'impossibilità di eseguire interventi di efficientamento energetico.

8. In tutti i casi di nuovi edifici, con o senza demolizione dell'edificio preesistente, resta fermo l'obbligo di realizzare edifici in nZeb.

Art. 5.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma straordinario, è istituito un gruppo di lavoro composto da personale operante presso la Struttura commissariale le cui professionalità sono individuate su indicazione del dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ciascun sub Commissario competente dispone di una struttura, composta da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi. Il costo di dette strutture è ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dei lavori degli interventi di competenza di ciascun sub Commissario.

3. Le professionalità di cui al comma 2, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021.

4. Gli oneri di cui al comma 2 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare di competenza di ciascun sub Commissario.

Art. 6.

Modalità di esecuzione del Programma straordinario di ricostruzione. Strumento di attuazione

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione del Programma straordinario di cui agli allegati 1, 2 e 3, limitatamente agli interventi già ricompresi nella ordinanza n. 109 del 2020 e nelle ordinanza speciali, il Commissario straordinario mette a disposizione dei soggetti attuatori individuati nei medesimi allegati, uno o più accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

2. La procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dello strumento di cui al comma 1 si articola:

a. in lotti geografici, potenzialmente anche corrispondenti agli interi territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, suddivisi al loro interno in aree territoriali;

b. ognuno dei lotti geografici di cui alla lettera *a)*, a sua volta, è suddiviso in quattro o cinque sub-lotti prestazionali, per i quali saranno individuati uno o più appaltatori, aventi ad oggetto l'affidamento di:

i. lavori o appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori;

ii. servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e le attività di supporto alla progettazione;

iii. servizio di verifica della progettazione;

iv. collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori;

v. il Commissario si riserva la facoltà di prevedere un ulteriore sub-lotto prestazionale avente ad oggetto l'affidamento dell'esecuzione di rilievi, indagini e prove di laboratorio.

3. Ad ogni aggiudicatario degli accordi quadro verrà assegnata un'area territoriale di competenza, ricadente all'interno di un lotto geografico, nell'ambito della quale eseguire le prestazioni affidate, secondo le modalità che saranno dettagliate nel disciplinare unico di gara.

4. I singoli accordi quadro potranno disciplinare l'eventuale gestione simultanea di più contratti specifici che gli esecutori, assegnatari di una o più aree territoriali, dovranno assicurare. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, ed in deroga ai soli fini della presente ordinanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*, dell'ordinanza 11 luglio 2017, n. 33, sulla base dell'effettiva capacità tecnico-professionale richiesta dalla procedura di cui al precedente comma e dimensionata in base all'area territoriale, nessun aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al punto *ii)* del precedente periodo, potrà eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo dei corrispettivi professionali superiore a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).

5. La predetta procedura è indetta per conto del Commissario straordinario da Invitalia, che opera in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici, nonché ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della misura Azioni di Sistema finanziata dal CIPE n. 77 del 7 agosto 2017.

6. L'accordo quadro e/o gli accordi quadro affidati all'esito delle procedure di cui al precedente comma, sono sottoscritti dai sub Commissari di cui al precedente art. 2, nel rispetto della ripartizione di competenza degli interventi per lotti geografici.

7. Per la realizzazione degli interventi di competenza loro assegnati con la presente ordinanza e nel rispetto dei singoli cronoprogrammi, i soggetti attuatori aderiscono allo strumento di cui al comma 1, obbligatoriamente o facoltativamente come indicato al precedente art. 3, sottoscrivendo appositi «Ordini di Attivazione» (di seguito, «OdA»), e provvedono, successivamente alla autorizzazione concessa dal sub Commissario competente, alla stipula del relativo contratto avente ad oggetto l'appalto della prestazione richiesta con l'operatore economico individuato all'esito della procedura di cui al comma 2 (di seguito, «Contratto Specifico»). In relazione ai predetti contratti specifici, i soggetti attuatori svolgono funzione di stazione appaltante.

8. Considerato il carattere di urgenza del Programma straordinario, attesa la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea al ricorso allo strumento dell'accordo quadro con uno o più operatori economici, la procedura di evidenza pubblica è indetta ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE e in deroga al Codice dei contratti pubblici (art. 54) e alle ancora vigenti norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, d'ora in avanti «Regolamento», in applicazione degli articoli 2, comma 4, e 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e si svolgerà specificamente:

senza rilancio competitivo;

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero, in alternativa, anche per singoli sub-lotti prestazionali, con il criterio del minor prezzo, in tal caso procedendo, nel solo caso di appalti di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, del Codice dei contratti pubblici, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

con l'utilizzo della piattaforma telematica di Invitalia, che garantisce l'integrità e l'immodificabilità delle offerte; le sedute pubbliche si svolgeranno, pertanto, esclusivamente in modalità telematica, senza la presenza degli operatori;

con la previsione della possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;

in deroga, salvo ove espressamente richiamati nella documentazione di gara, ai regolamenti o provvedimenti, comunque denominati, di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici;

con la previsione che il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, verrà effettuato solamente sugli operatori economici che risulteranno assegnatari di uno o più sub-lotti prestazionali.

9. Se all'atto dell'emissione dell'OdA dovessero emergere prestazioni per le quali fosse necessario un requisito tecnico, organizzativo o economico-finanziario ulteriore rispetto a quello originariamente previsto, l'esecutore dovrà subappaltare l'attività ad un soggetto qualificato. Rimane salva la disciplina del subappalto recata dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici. Qualora l'esecutore non sia in grado per ragioni organizzative di reperire sul mercato subappaltatori qualificati disponibili ad eseguire la prestazione, l'esecutore avrà facoltà di non accettare l'OdA; in tal caso, le modalità di riassegnazione dell'area territoriale saranno stabilite nel disciplinare unico di gara.

10. In deroga all'art. 92, comma 5 del regolamento è fatto divieto agli operatori economici di ricorrere all'istituto della cooptazione.

11. È sempre consentito ai soggetti attuatori di procedere all'avvio in urgenza dei singoli contratti specifici nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020; il soggetto attuatore può prevedere la consegna dei lavori o l'avvio dei servizi secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario, purché l'operatore economico risulti regolarmente iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.

12. In deroga all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia definitiva che l'esecutore deve costituire per la sottoscrizione del singolo accordo quadro, pari al 2 per cento, dovrà essere calcolata: (i) per i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, rispetto al 10 per cento del valore complessivo degli interventi previsti nell'area territoriale allo stesso assegnata; (ii) per i lavori, rispetto all'importo dei lavori dell'area territoriale assegnata. Rimangono fermi i benefici e le riduzioni di legge.

13. I soggetti attuatori, d'intesa con il sub Commissario competente, richiedono, per tutte le opere di cui agli allegati n. 1 e n. 2, l'accesso all'incentivo del Conto Termico in base al protocollo d'intesa siglato dalla Struttura del Commissario con il GSE per la promozione di interventi di riqualificazione energetica ad esclusione delle opere per le quali non sussistono i pre-requisiti di accesso al Conto Termico.

14. I soggetti attuatori, ove possibile, provvedono alla sottoscrizione dei contratti specifici per gli interventi di rispettiva competenza entro quindici giorni dalla trasmissione dei corrispondenti OdA all'esecutore; della sottoscrizione dell'OdA è informato il sub Commissario competente, che svolge funzioni di controllo e monitoraggio sull'attuazione dell'accordo quadro e sull'accesso all'incentivo del Conto Termico. Il sub Commissario, ove necessario, potrà adottare azioni di supporto a favore del soggetto attuatore o gli opportuni interventi per assicurare comunque l'avanzamento dell'intervento.

15. I soggetti attuatori possono nei contratti specifici prevedere che gli esecutori ricorrano agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

16. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, al momento della sottoscrizione dell'OdA, può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.

17. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui alla presente ordinanza, attivati entro il periodo di validità del relativo accordo quadro.

18. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi di cui al successivo art. 7 costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

19. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori trova applicazione l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021.

20. Il soggetto attuatore deve garantire che la progettazione degli interventi di competenza, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del Codice dei contratti pubblici, assicuri la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

Art. 7.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020. Tale disposizione si applica ai soli interventi del Programma straordinario ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 ed agli interventi ricadenti nei comuni fuori cratere.

2. La Conferenza è, di regola, indetta e condotta dal sub Commissario, con facoltà di delega al soggetto attuatore competente, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario o dal soggetto attuatore delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalità telematica ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del sub Commissario competente, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il sub Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

8. Il presente articolo non trova applicazione qualora il soggetto attuatore abbia comunque già acquisito tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 8.

Collegio consultivo tecnico

1. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione della realizzazione del Programma straordinario, ai fini della composizione dei Collegi consultivi tecnici che saranno costituiti in ciascuna regione interessata dagli interventi di cui alla presente ordinanza, in caso di disaccordo tra le parti del singolo intervento, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal sub Commissario competente secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal sub Commissario competente con le modalità dal medesimo individuate.

2. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020.

3. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti di ciascun Collegio consultivo tecnico che sarà costituito dai soggetti attuatori di cui all'art. 3, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 577.361.725,43, di cui euro 503.984.573,00 per i nuovi interventi, euro 70.430.517,43 quale incremento dei finanziamenti già assentiti con l'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 2.946.635,00 quale incremento su edifici scolastici inseriti in altri programmi ovvero oggetto di donazione. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato nell'OdA tenendo conto dell'obbligo di accesso al Conto Termico e delle percentuali di finanziamento di cui all'art. 4 e delle prescrizioni in caso di impossibilità di accesso al Conto Termico, e sarà sottoscritto dal singolo soggetto attuatore.

2. Qualora nel corso del procedimento attuativo degli interventi programmati dovessero emergere, rispetto a quanto analiticamente indicato negli allegati 1 e 1.1 relativamente alle risorse provenienti da altre fonti di finanziamento, ulteriori sovrapposizioni nei finanziamenti riguardanti uno stesso edificio, ovvero dovessero essere confermate delle eventuali sovrapposizioni ovvero, altresì, dovessero avverarsi fatti sopravvenuti che determinino il venir meno di tali finanziamenti, fatta eccezione per la rinuncia da parte dell'ente beneficiario, il finanziamento del Commissario potrà essere opportunamente rimodulato con decreto commissariale. Il sub Commissario competente, accertata la ricorrenza di una di tali condizioni, indica gli esiti ai fini della rimodulazione del finanziamento a carico della contabilità speciale determinando, ove ricorre, l'eventuale onere finanziario occorrente e sottopone al Commissario la proposta di attingimento delle relative risorse a valere sul fondo richiamato al successivo comma 4.

3. Le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo; all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

4. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici al netto delle risorse derivanti dall'incentivo Conto Termico e da altre fonti finanziamento aventi finalità sovrapponibili e coniugabili con quelle dell'intervento programmato, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il sub Commissario competente, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del sub Commissario competente.

Art. 10.

Entrata in vigore

6. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

7. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 202

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01843

ORDINANZA 1° febbraio 2022.

Recepimento delle osservazioni della Corte dei conti in sede di controllo preventivo sulle ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 31 dicembre 2021. (Ordinanza speciale n. 32).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli

eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale, n. 310 del 31 dicembre 2021, in particolare i seguenti commi:

comma 449, a tenore del quale: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quinquies* è inserito il seguente: "4-*sexies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2022…."»;

comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021". A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata con ordinanze n. 114 del 9 aprile 2021, n. 123 del 31 dicembre 2021 e n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Vista l'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali»;

Visto in particolare l'art. 2 della richiamata ordinanza speciale, rubricato «Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione», con il quale viene prevista la possibilità di scegliere le professionalità esterne di cui possono avvalersi le strutture di supporto al complesso degli interventi previste nelle ordinanze speciali anche senza procedura comparativa, in deroga al comma 6-*bis*, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed entro il limite di euro 75.000, in ragione dell'urgenza;

Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 4, della richiamata ordinanza speciale n. 31 del 2021, rubricato «Modalità di esecuzione del Programma straordinario di ricostruzione. Strumento di attuazione»;

Dato atto che:

la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di controllo preventivo, con note acquisite agli atti al prot. n. CGRTS-0001973-A del 26 gennaio 2022 e CGRTS-0002005 del 27 gennaio 2022, ha formulato alcuni rilievi ed osservazioni sulle predette ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 2021 e, in particolare:

i. con riguardo all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 2021, ha evidenziato sia la necessità di chiarire se il limite di euro 75.000 debba riferirsi all'importo *pro-capite* annuo, sia la necessità che vengano garantiti i principi di buon andamento e imparzialità, ritenendo che tale finalità possa essere adeguatamente garantita soltanto dando conto dei criteri obiettivi di scelta delle professionalità chiamate senza procedura comparativa a comporre le strutture di supporto al complesso degli interventi previste nelle ordinanze speciali, ad esempio attingendo ad elenchi di professionisti ovvero *short list*;

ii. con riguardo all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, nella parte in cui prevede che «nessun aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al punto *ii)* del precedente periodo, potrà eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo dei corrispettivi professionali superiore a euro

50.000.000,00», ha evidenziato la non chiara formulazione della disposizione nel punto in cui fa riferimento, per il limite di concentrazione degli incarichi, al volume dei corrispettivi piuttosto che al volume degli interventi;

Dato atto che con note prot. n. CGRTS-0002264 del 28 gennaio 2022 e n. CGRTS-0002290-P-28 gennaio 2022 sono stati forniti alla Corte dei conti i chiarimenti alle osservazioni formulate con riguardo alle ordinanze speciali n. 29 e n. 31 del 2021 e contestualmente è stato comunicato che nella prima cabina di coordinamento utile si sarebbe provveduto a recepire quanto formato oggetto di rilievo sia con riguardo all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 2021 che con riguardo all'art. 6, comma 4, ultimo periodo, dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 1° febbraio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali»

1. L'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione)*. — 1. Le professionalità esterne di cui si possono avvalere, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le strutture di supporto per l'attuazione degli interventi previste nelle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, possono essere individuate, in ragione dell'urgenza, anche in assenza di procedura comparativa in deroga al comma 6-*bis* del medesimo art. 7, all'interno degli elenchi di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021 ovvero degli elenchi disponibili presso altri enti o soggetti pubblici. I relativi incarichi possono essere conferiti entro l'importo massimo annuo di euro 75.000 *pro-capite*.

2. Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.».

Art. 2.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria»

1. L'ultimo periodo, del comma 4, dell'art. 6, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, il quale prevede che «nessun aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al punto *ii)* del precedente periodo, potrà eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo dei corrispettivi professionali superiore a euro 50.000.000,00», è sostituito dal seguente: «nessun aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al punto *ii)* del precedente periodo, potrà eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo degli interventi da realizzare superiore a euro 50.000.000,00».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dalla attuazione della presente ordinanza speciale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 193

22A01844

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - Delibera CIPE n. 73/2017 - Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. (Delibera n. 80/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (ACT), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi da 431 a 433, della citata legge n. 190 del 2014 i quali prevedono la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e le relative modalità operative e procedure attuative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017, con il quale sono stati inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate i progetti in graduatoria allegata al decreto ed è stato previsto che entro il 31 luglio 2017 gli Enti beneficiari e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulano le convenzioni relative al finanziamento e alla realizzazione dei progetti;

Vista la delibera di questo Comitato del 7 agosto 2017 n. 73, con la quale è stata disposta l'assegnazione di 90 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, come individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017 e inseriti utilmente in graduatoria dal n. 47 in avanti, fino alla copertura di tutti i progetti presentati dai comuni che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno;

Vista la delibera di questo Comitato del 28 febbraio 2018 n. 26, con la quale è stato stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi finanziati con risorse del FSC 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2020, con il quale, in modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017, è stato previsto che il Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Enti beneficiari sottoscrivono le convenzioni relative al finanziamento e alla realizzazione dei progetti presentati dai Comuni in graduatoria dal numero 1 al numero 46 compreso, nonché quelli dal numero 47 in poi, in presenza di disponibilità di risorse finanziarie, entro il 31 dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto (CUP) degli investimenti pubblici e in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, il quale prevede che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la delibera di questo Comitato 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 2183-P del 10 dicembre 2021 e l'allegata nota informativa per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di prorogare il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, relativo agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 73 del 2017, al 31 dicembre 2022 in coerenza con l'analoga scadenza prevista, per gli interventi confluiti nei Piani sviluppo e coesione, dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dalle successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto che, come indicato nella nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, la proposta di proroga risulta motivata dallo stato di emergenza sopravvenuto derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che ha, tra l'altro, determinato rilevanti ritardi procedurali nell'affidamento dei lavori e nella realizzazione delle opere pubbliche e che il Dipartimento per le pari opportunità ha dato disponibilità ad anticipare al 31 marzo 2022 il termine per la sottoscrizione delle convenzioni con i comuni che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno per gli interventi a valere su risorse FSC e a richiedere ai comuni il CUP degli interventi precedentemente alla sottoscrizione delle convenzioni;

Tenuto conto della necessità di tutelare le rilevanti finalità del Piano in ambito sociale e ambientale, volte alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale mediante riqualificazione, potenziamento ed adeguamento di beni pubblici e privati, anche attraverso attivazione di servizi di protezione e accoglienza di adulti e minori vittime di violenza;

Vista la delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV).

1.1 È prorogato alla data del 31 dicembre 2022 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alla delibera di questo Comitato n. 73 del 2017.

1.2 Il termine per la sottoscrizione delle convenzioni tra il Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e i comuni che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno, per gli interventi a valere su risorse FSC, è fissato al 31 marzo 2022.

1.3 I comuni che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno sono tenuti, per gli interventi a valere sulle risorse FSC, a fornire il CUP degli interventi, laddove previsto dalla normativa vigente, antecedentemente alla sottoscrizione delle convenzioni, che dovranno necessariamente riportare tale elemento informativo.

2. Monitoraggio degli interventi

2.1 Il monitoraggio degli interventi oggetto della presente delibera sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del FSC. Resta ferma la facoltà del Comitato di chiedere informazioni sull'attuazione degli interventi e sulle eventuali economie prima della data di completamento.

2.2 Restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del FSC, con particolare riguardo alle modalità di revoca dei finanziamenti.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 324

22A01874

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Messina. (Delibera n. 84/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche *FSC)* e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse», che destina alla Città metropolitana di Messina l'importo di 332 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 15, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle Città metropolitane del Mezzogiorno. Assegnazione risorse al Piano straordinario asili nido», che destina 3 milioni di euro per ciascuna città metropolitana del Mezzogiorno ad integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo, rideterminando, in particolare, la dotazione finanziaria della Città metropolitana di Messina in 335 milioni di euro;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021, lo schema di PSC, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni;

tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica;

tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 2266-P del 20 dicembre 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità della Città metropolitana di Messina, articolato nelle tavole 1, 2, 3, 4 e appendice, allegate alla citata nota informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2 del 2021;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta tavola 2, il valore complessivo del PSC della Città metropolitana di Messina è pari a 335,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Città metropolitana di Messina sono state confermate le seguenti risorse:

167,70 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

167,30 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Città metropolitana di Messina, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità della Città metropolitana di Messina

1.1. È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Messina, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 335,00 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020.

1.2. Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 335,00 milioni di euro, che si compone di risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* per 167,70 milioni di euro e lettera *b)* per 167,30 milioni di euro. Le due sezioni speciali previste, come di consueto, nella tavola 4 sono entrambe pari a zero.

2. Norme finali

2.1. Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

2.2. A seguito della prima approvazione del PSC, la Città metropolitana di Messina, in quanto amministrazione titolare del piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché dei Ministeri competenti per area tematica.

2.3. Su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato *standard* elaborabile.

2.4. Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)* del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società *in house*, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Città metropolitana di Messina responsabile del PSC in oggetto.

2.5. Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti al ciclo di programmazione 2014-2020.

2.6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021, concernente il quadro ordinamentale del Piano sviluppo e coesione.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 327

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2014-2020	PATTO CITTA' DI MESSINA	NA	NA

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) 2000-2006	2007-2013	2014-2020	Totale
Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, Delibera Cipe n. 15 del 04/04/2019	PATTO CITTA' DI MESSINA	2014-2020	0,00	0,00	335,00	335,00
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**0,00**	**0,00**	**335,00**	**335,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**0,00**	**0,00**	**335,00**	**335,00**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**0,00**	**0,00**	**335,00**	**335,00**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*0,00*	*0,00*	*335,00*	*335,00*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a		*0,00*	*0,00*	*167,70*	*167,70*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b		*0,00*	*0,00*	*167,30*	*167,30*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**0,00**	**0,00**	**335,00**	**335,00**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		0,00	0,00	335,00	*335,00*
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		0,00	0,00	0,00	*0,00*

Note
In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7 a in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Tavola 3 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica

Valori in milioni di euro

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	*0,00*	*0,00*
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	*0,00*	*0,00*
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	55,53	*0,00*	*0,00*
4 ENERGIA	0,00	*0,00*	*0,00*
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	44,29	*0,00*	*0,00*
6 CULTURA	18,40	*0,00*	*0,00*
7 TRASPORTI E MOBILITA'	179,63	*0,00*	*0,00*
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	2,29	*0,00*	*0,00*
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	*0,00*	*0,00*
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	*0,00*	*0,00*
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	29,89	*0,00*	*0,00*
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	2,48	*0,00*	*0,00*
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	2,50	*0,00*	*0,00*
Totale	**335,00**	***0,00***	***0,00***

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Tavola 4 – PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni

Valori in milioni di euro

Finalità di assegnazione	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID[1]	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020[2]	Risorse totali per sezioni speciali
Risorse da riprogrammazione ex art. 44	0,00	0,00	0,00
Risorse da nuove assegnazioni FSC 2014-2020	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Nota Cabina di Regia del NA

Note:

[1] Art. 241, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s..m.i.

[2] Art. 242, D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.

PIANO SVILUPPO E COESIONE CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Appendice – PSC Sezione Ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di euro

Area tematica	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 COMPETITIVITA' IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,97	55,53
4 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00	44,29
6 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,97	18,40
7 TRASPORTI E MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	179,33	0,30	179,63
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29
9 LAVORO E OCCUPABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,90	29,89
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331,86**	**3,14**	**335,00**

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclusa

22A01875

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - Proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alla delibera n. 101 del 2015. (Delibera n. 87/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la delibera di questo Comitato del 23 dicembre 2015, n. 101, con la quale è stata disposta l'assegnazione complessiva di 19,110 milioni di euro, a favore del Ministero dell'interno, per la realizzazione di un Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma, a valere sulla residua disponibilità delle risorse FSC 2007-2013, sottratte alle regioni per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti con la delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, e alle successive delibere di verifica ulteriore del rispetto di tali termini;

Vista la delibera di questo Comitato del 1° dicembre 2016, n. 57, con la quale, tra le altre cose, è stato prorogato, alla data del 30 giugno 2018, il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi di cui alla delibera CIPE n. 101 del 2015;

Vista la delibera di questo Comitato del 28 novembre 2018, n. 70, con la quale è stato prorogato, tra le altre cose, alla data del 31 dicembre 2019, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con la delibera CIPE n. 101 del 2015;

Vista la delibera di questo Comitato del 20 dicembre 2019, n. 79, con la quale è stato ulteriormente prorogato, alla data del 30 giugno 2020, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi finanziati dalla citata delibera CIPE n. 57 del 2016, nonché il termine relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con la delibera CIPE n. 101 del 2015;

Vista la delibera di questo Comitato del 25 giugno 2020, n. 28, con la quale, tra le altre cose, è stato ulteriormente prorogato, alla data del 31 dicembre 2020, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 101 del 2015;

Vista la delibera di questo Comitato del 15 dicembre 2020, n. 77, con la quale è stato ulteriormente prorogato, alla data del 31 dicembre 2021, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi finanziati con le risorse assegnate con la delibera CIPE n. 101 del 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'on. Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, on. Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'on. Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota prot. n. 2213-P del 14 dicembre 2021, del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di prorogare al 31 dicembre 2022, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativo agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 101 del 2015 in coerenza con l'analoga scadenza prevista, per gli interventi confluiti nei Piani sviluppo e coesione, dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che dall'ultima ricognizione svolta dal Ministero dell'interno risulta che:

le attività concernenti gli immobili (quattro) destinati all'Arma dei Carabinieri registrano significativi progressi. Per tre di detti immobili è in corso la stipula del contratto per l'affidamento dei lavori, e si prevede il perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il corrente anno; mentre per il quarto (in via del Trullo) entro il corrente anno sono previste le sole attività di progettazione. I ritardi accumulati nel corso del 2021 sono stati determinati dallo svolgimento delle indagini geognostiche e strutturali da parte del progettista, prevedendosi l'assunzione delle obbligazioni vincolanti a giugno 2022;

in relazione allo stabile di via A. Tedeschi, l'elemento ostativo all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 2021, risulta essere il tempo intercorso per l'acquisizione dell'area al patrimonio capitolino, per cui si prevede l'assunzione delle predette obbligazioni nel corso del 2022;

Tenuto conto, in particolare, della valenza che il Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma riveste per il rafforzamento della dotazione presidiaria di aree della Capitale estremamente delicate sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) e monitoraggio.

1.1 È prorogato alla data del 31 dicembre 2022, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi di cui alla delibera di questo Comitato n. 101 del 2015.

1.2 Il monitoraggio degli interventi oggetto della presente delibera sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Resta ferma la facoltà di questo Comitato di chiedere informazioni sull'attuazione degli interventi e sulle eventuali economie prima della data di completamento degli interventi medesimi.

1.3 Restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo alle modalità di revoca dei finanziamenti.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 325

22A01876

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 15 marzo 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Arbus e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, così come modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, e dall'art. 19, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 sopra citata, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica;

Rilevato che nel consiglio comunale di Arbus, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri comunali;

Considerato che le citate dimissioni, rese in un unico atto e presentate contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati, e acquisite al protocollo dell'Ente in data 24 febbraio 2022, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8 dell'11 marzo 2022, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze

e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Arbus e la nomina del commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Cicero, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arbus è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cicero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Arbus fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

Art. 3.

Al commissario, così nominato, spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 15 marzo 2022

Il Presidente: SOLINAS

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica scioglimento del consiglio comunale di Arbus e nomina del commissario straordinario.

Con PEC del 25 febbraio 2022, acquisita al protocollo della Direzione generale degli enti locali e finanze, è stata notificata la procura datata 23 febbraio 2022, con la quale i consiglieri del Comune di Arbus signori: Aru Luciano, Caddeo Elide, Ecca Antonio, Dessì Michela, Marrocu Monia, Serpi Maria Cristina, Tatti Annita, Paschino Emanuela, hanno delegato ed incaricato il signore Michele Schirru alla presentazione, al protocollo generale del Comune di Arbus sia in proprio che in nome e conto di ciascuno soggetto dimissionario, del documento contenente le dimissioni contestuali e irrevocabili disposte ai sensi dell'art. 141 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le firme del documento sono state autenticate e l'atto è stato acquisito dal Comune di Arbus in data 24 febbraio 2022, con il numero 0003230.

Il consiglio comunale è stato rinnovato in occasione delle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020 ed era composto dal Sindaco e da sedici consiglieri e le succitate dimissioni determinano una grave situazione di crisi perché nell'ente locale non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo.

In questo caso, le dimissioni collettive *ultra dimidium*, infatti, darebbero vita ad un atto collettivo sottratto alla disponibilità dei singoli consiglieri dimissionari e non suscettibile di frazionamento in relazione alle singole volontà espresse; di conseguenza le dimissioni non potrebbero mai degradare a dimissioni singole e dare luogo pertanto al procedimento di surrogazione di consiglieri dimissionari come più volte ribadito dalla costante giurisprudenza.

Si propone quindi, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 lo scioglimento del consiglio comunale di Arbus e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Francesco Cicero per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore: QUIRICO SANNA

22A01873

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paliperidone Teva Italia»

Estratto determina n. 197/2022 dell'8 marzo 2022

Medicinale: PALIPERIDONE TEVA ITALIA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Confezioni:

«50 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita e due aghi - A.I.C. n. 049537018 (in base 10);

«75 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita e due aghi - A.I.C. n. 049537020 (in base 10);

«100 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita e due aghi - A.I.C. n. 049537032 (in base 10);

«150 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita e due aghi - A.I.C. n. 049537044 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: paliperidone.

Indicazioni terapeutiche

«Paliperidone Teva Italia» è indicato per la terapia di mantenimento della schizofrenia in pazienti adulti stabilizzati con paliperidone o risperidone.

In pazienti adulti selezionati con schizofrenia e che abbiano precedentemente risposto a paliperidone o risperidone orale, è possibile usare paliperidone senza una precedente stabilizzazione con trattamento orale, se i sintomi psicotici sono da lievi a moderati e se è necessario un trattamento iniettabile ad azione prolungata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita e due aghi – A.I.C. n. 049537018 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 143,35 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 236,58;

«75 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita e due aghi – A.I.C. n. 049537020 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 184,96 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 305,26;

«100 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita e due aghi – A.I.C. n. 049537032 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 231,20 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 381,57;

«150 mg sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita e due aghi – A.I.C. n. 049537044 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): 289,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 476,97.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Paliperidone Teva Italia» (paliperidone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory,* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paliperidone Teva Italia» (paliperidone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, psichiatra (RNRL).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01772

Rettifica della determina AIFA n. 107/2022 dell'8 febbraio 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Zentiva Italia».

Estratto determina n. 198/2022 dell'8 marzo 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 107/2022 dell'8 febbraio 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale RIVAROXABAN ZENTIVA ITALIA, pubblicata, in estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 46 del 24 febbraio 2022.

Laddove è scritto:

«medicinale: RIVAROXABAN ZENTIVA»;

leggasi:

«Medicinale: RIVAROXABAN ZENTIVA ITALIA».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01773

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina n. 199/2022 dell'8 marzo 2022

Medicinale: CONCOR COR 2,5 mg comprimate filmate, 30 comprimate dalla Romania, con numero di autorizzazione 6094/2014/02, intestato a Merck Romania S.r.l. Str. Gara Herăstrău Nr. 4D, Clădirea C Etaj 6, Sector 2, 020334 Bucureşti, România e prodotto da Merck Healthcare KGaA Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany - P&G Health Austria GmbH & Co. OG Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Austria - Famar Lyon 29 avenue Charles de Gaulle, 69230, Saint-Genis-Laval, France - Merck, S.L. Polígon Merck, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), Spaindalla Romania.

Titolare A.I.C.: GMM Farma S.r.l., via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Congescor» - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 043654045 (base 10) 19N6WX (base 32).

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo:

bisoprololo fumarato;

eccipienti:

nucleo della compressa:

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

crospovidone;

amido di mais;

cellulosa microcristallina;

calcio idrogeno fosfato (anidro).

Film di rivestimento:

dimeticone;

macrogol 400;

titanio diossido (E171);

ipromellosa.

Nel foglio illustrativo ed etichette.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Congescor» 2,5 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 043654045 (base 10) 19N6WX (base 32) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,26.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Congescor» 2,5 mg compresse rivestite con film, 28 compresse in blister PvC/Al, A.I.C. n. 043654045 (base 10) 19N6WX (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01774

Rettifica delle determine AIFA n. 1432/2021 e n. 1433/2021 del 3 dicembre 2021, concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brufen».

Estratto determina n. 205/2022 dell'8 marzo 2022

Sono rettificate nei termini che seguono, le determine AIFA n. 1432/2021 e n. 1433/2021 del 3 dicembre 2021, concernenti «Regime di rimborsabilità e prezzo di specialità medicinali del medicinale per uso umano BRUFEN», pubblicate, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 22 dicembre 2021:

Nella determina AIFA n. 1432/2021, laddove è scritto:

confezione: BRUFEN «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 049168014 (in base 10) 1GWHNG (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 2,61;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 4,32;

Nota AIFA: 66;

leggasi:

confezione: BRUFEN «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 049168014 (in base 10) 1GWHNG (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,78;

Nota AIFA: 66.

Nella determina AIFA n. 1433/2021, laddove è scritto:

confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 049168026 (in base 10) 1GWHNU (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 3,81;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 6,30;

Nota AIFA: 66;

leggasi:

confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 049168026 (in base 10) 1GWHNU (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,22;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,98;

Nota AIFA: 66.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01775

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vildagliptin Pensa»

Estratto determina n. 191/2022 dell'8 marzo 2022

Medicinale: VILDAGLIPTIN PENSA.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a..

Confezioni:

«50 mg compresse» 14 compresse in *blister* AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048948018 (in base 10);

«50 mg compresse» 28 compresse in *blister* AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048948020 (in base 10);

«50 mg compresse» 56 compresse in *blister* AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048948032 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: vildagliptin.

Officine di produzione:

rilascio dei lotti:

Galenicum Health, S.L. - Avda. Cornellá, 144 7º, 1ª Edificio LEKLA - 08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona - Spagna;

Sag Manufacturing, S.L.U - Crta. N-I, Km 36 - 28750 San Agustín de Guadalix - Madrid - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Vildagliptin» è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti:

in monoterapia:

in pazienti non adeguatamente controllati solo dalla dieta e dall'esercizio fisico e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza;

in duplice terapia orale in associazione a:

metformina, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la somministrazione della dose massima tollerata di metformina in monoterapia;

una sulfanilurea, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la somministrazione della dose massima tollerata di una sulfanilurea e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza;

un tiazolidinedione, in pazienti con insufficiente controllo glicemico e per i quali è appropriato l'uso di un tiazolidinedione.

in triplice terapia orale in associazione a:

una sulfanilurea e metformina quando la dieta e l'esercizio fisico associati alla duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo glicemico adeguato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«50 mg compresse» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 048948032 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 19,24 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36,09 - nota AIFA: 100.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Vildagliptin Pensa» (vildagliptin) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Condizioni e modalità di impiego: prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vildagliptin Pensa» (vildagliptin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01845

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Star Pharmasin»

Estratto determina n. 192/2022 dell'8 marzo 2022

Medicinale: MEROPENEM STAR PHARMASIN.

Titolare A.I.C.: Star Pharmasin Limited.

Confezioni:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 049141017 (in base 10);

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 049141029 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: meropenem triidrato.

Rilascio dei lotti:

Venus Pharma GmbH - Am Bahnhof 1-3 - 59368 Werne, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Meropenem Star Pharmasin» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini di età uguale o superiore ai tre mesi:

polmonite grave, compresa polmonite acquisita in ospedale e polmonite associata a ventilazione;

infezioni broncopolmonari nella fibrosi cistica;

infezioni complicate delle vie urinarie;

infezioni complicate *intra*-addominali;

infezioni *intra* e *post-partum*;

infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;

meningite batterica acuta.

«Meropenem Star Pharmasin» può essere utilizzato nella gestione dei pazienti neutropenici con febbre di sospetta origine di infezione batterica.

Trattamento dei pazienti con batteriemia che si verifica in associazione o sembra essere associata a una qualsiasi delle infezioni sopra elencate.

È necessario consultare le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 049141017 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 71,77 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 118,45;

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 049141029 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 132,84 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 219,24.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Meropenem Star Pharmasin» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Meropenem Star Pharmasin» (meropenem triidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01846

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metildrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 239/2022 del 16 marzo 2022

Codice pratica: N1B/2021/1660.

B.II.e.5a)2. Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica al di fuori del *range* delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate per l'immissione in commercio del medicinale «METILDROL» (A.I.C. n. 048212) anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle già autorizzate all' immissione in commercio in Italia.

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: Metilprednisolone.

A.I.C. n.: 048212031 - «16 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; (codice base 32 1FZB1Z).

Codice pratica: N1B/2021/1660.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l. (codice fiscale 01163980681).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C (nn)», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR», ricetta ripetibile.

Stampati: la confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01879

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto determina AAM/PPA n. 240/2022 del 16 marzo 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale «CIPROXIN» (A.I.C. 026664):

n. 1 variazione di tipo II, C.I.z: Si autorizza l'inserimento delle istruzioni in caso di dosi dimenticate al paragrafo 4.2 e delle informazioni sul contenuto di alcol benzilico nell'aroma fragola ai paragrafi 2, 4.4, 4.6 e 6.1.

Si approvano le modifiche editoriali ai paragrafi 7 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Le modifiche si applicano alla formulazione in granuli per sospensione orale nei dosaggi 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL.

Si autorizzano altresì le modifiche alle sezioni 2, 3 e 6 del foglio illustrativo.

Vengono modificate le sezioni 3 e 11 del confezionamento secondario di entrambi i dosaggi, e le sezioni 3 e 11 del confezionamento primario del dosaggio da 500 mg/5 mL e la sezione 11 del confezionamento primario del dosaggio da 250 mg/5 mL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VC2/2020/558.

Numero procedura: FR/H/0416/004-005/II/069.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01880

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Differin»

Estratto determina IP n. 225 dell'11 marzo 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIFFERINE «0,1% gel» tube 30 g dalla Francia con numero di autorizzazione 3400933788742, intestato alla società Galderma International Tour Europlaza - La Défense 4 20, avenue André Prothin 92927 La Défense Cedex e prodotto da Laboratoires Galderma - AZI du Montdésir - 74540 Alby-Sur-Cheran, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS Di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: DIFFERIN «0,1% gel» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 049794011 (in base 10) 1HHLYV(in base 32).

Forma Farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: Adapalene 0,1 g

eccipienti: carbomer 980, propilen glicole, poloxamer 182, disodio edetato, metil paraidrossibenzoato (E218), fenossietanolo, sodio idrossido e acido cloridrico per regolare il pH a 5, acqua purificata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e delle etichette:

come conservare «Differin»

«Differin» 0,1% gel: Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Non congelare.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.R.L. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIFFERIN «0,1% gel» tubo 30 g;

Codice A.I.C.: 049794011;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DIFFERIN «0,1% gel» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 049794011.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01881

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 marzo 2022, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Ampliamento delle funzioni degli avvocati

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo Studio Legale Agnoli e Giuggioli, sito in via Gabrio Serbelloni, n. 14, Milano (MI); pec: pierfilippo.giuggioli@milano.pecavvocati.it

22A01980

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 3 marzo 2022, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Anna Golec-Mastroianni, Console generale della Repubblica di Polonia in Milano.

22A01877

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Blumenau (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Norma Maria Da Rui, Agente consolare onorario in Blumenau (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Curitiba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Curitiba delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Curitiba;

h) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Curitiba e restituzione al Consolato generale d'Italia in Curitiba delle ricevute di avvenuta consegna;

j) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Curitiba;

k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Curitiba;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Curitiba;

m) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Curitiba dello schedario dei connazionali residenti;

n) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A01912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 305/2021 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 15 dicembre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002315/GEO-L-180 del 10 marzo 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 305/2021 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa Geometri in data 15 dicembre 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2022, in misura pari a euro 15,00 *pro-capite*.

22A01882

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi in data 25 novembre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002314/BIO-L-73 del 10 marzo 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 25 novembre 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2021, in misura pari a euro 103,29 *pro-capite*.

22A01883

REGIONE UMBRIA

Legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 - Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Omissis).

Art. 1.

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determina dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per gli scaglioni di reddito previsti all'art. 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:

a) fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione dello 0,39 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro maggiorazione dello 0,44 per cento;

d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento.

(Omissis).

22A01878

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 novembre 2021, recante: «Misure di adeguamento dell'idoneità delle strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica alle disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014» del Ministero della salute. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2022).

La pubblicazione del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 20, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve ritenersi annullata in quanto lo stesso testo, risulta già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 42 del 19 febbraio 2022, con il titolo «Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52.».

22A01958

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-071) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00